

11. TIROCINIO

DEFINIZIONE ►	Il tirocinio è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo che non si configura come rapporto di lavoro.
CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE ►	Diverse sono le tipologie di tirocini: formativi e di orientamento non curricolari, formativi e di orientamento per lavoratori svantaggiati, formativi e di orientamento curricolari, di reinserimento o di inserimento al lavoro, di integrazione per extracomunitari, di integrazione per persone svantaggiate, di praticantato. Il tirocinio nasce dall'incontro di volontà fra almeno un soggetto promotore e un soggetto ospitante che hanno specifici doveri.
PARTICOLARITÀ ►	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il tentativo di riforma contro l'abusivismo; 2. I tirocini con gli stranieri; 3. I tirocini per il sociale; 4. L'opzione per le aziende multilocalizzate.
REQUISITI ED ELEMENTI ESSENZIALI ►	Elementi essenziali del tirocinio: rispetto dei limiti numerici, rispetto dei termini di durata previsti, stipula della convenzione, redazione del progetto formativo individuale, designazione del <i>tutor</i> da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante, previsione e corresponsione di una indennità di partecipazione. Punto di riferimento sono le Linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013.
FISCO E PREVIDENZA ►	Obbligo del soggetto promotore è assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente. Sono deducibili le somme sostenute a titolo di spese per l'attivazione del tirocinio dei neodiplomati e dei neolaureati.
ILLECITI E SANZIONI ►	Se il soggetto ospitante fa svolgere prestazioni di lavoro nelle forme del tirocinio, in assenza dei requisiti e degli elementi essenziali previsti dalla legge, il rapporto di lavoro è considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato con recupero previdenziale ed anche retributivo. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative per mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, prospetto paga e registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. La mancata corresponsione della congrua indennità di partecipazione comporta una sanzione pecuniaria amministrativa.
PROCEDURE E ADEMPIMENTI ►	Comunicazione obbligatoria di instaurazione del tirocinio, con accentramento per chi opera in più territori regionali diversi. Comunicazione a istituzioni e rappresentanze sindacali.
FORMULE ►	Fac-simile per la redazione della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale annesso.

► DEFINIZIONE

L'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come attuato dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi al fine di agevolare le scelte

DEFINIZIONE

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso tirocini formativi e di orientamento (c.d. *stages*) a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. È espressamente previsto che i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati, non costituiscono rapporti di lavoro.

La materia è attualmente regolamentata oltreché dal citato art. 18 della legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, dalle specifiche legislazioni delle Regioni e delle Province autonome che in ogni singola realtà regionale (provinciale per le autonomie speciali di Trento e Bolzano) hanno legiferato in ragione della affermazione operata dalla Corte cost. con sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 del D.L. n. 138/2011, come convertito dalla legge n. 148/2011, che aveva tentato un iniziale riordino della materia dei tirocini non curriculari, per violazione da parte dello Stato della potestà legislativa riservata alle Regioni sulla materia.

D'altra parte, sui tirocini impattano anche le più recenti riforme di cui all'art. 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012, così come attuato dall'Accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «*Linee guida per i tirocini formativi*», e di cui all'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013.



Attenzione

Le Linee guida del 24 gennaio 2013 definiscono il tirocinio come «una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo», consistente «in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro».



Peraltro non sfugge il dato di una realtà sotto gli occhi di tutti gli operatori, che vede i giovani chiamati ad una sequela, pressoché indistinta, di attività di *stage* o tirocinio, non di rado culminanti non già in una occupazione, più o meno stabile, ma, più tristemente, in una ordinaria azione di sfruttamento delle professionalità e delle competenze degli pseudo-tirocinanti, pienamente e direttamente inseriti nell'organizzazione aziendale quale manodopera «sicura», perché garantita dai soggetti promotori, nella maschera giuridica della non sussistenza, *ope legis*, di un rapporto di lavoro. Eppure le potenzialità dei tirocini genuinamente attuati sono tante e tali, sia in chiave di conoscenza del mondo del lavoro che in prospettiva di un utile e mirato inserimento, da dover indurre il Legislatore nazionale e, più ancora, data la competenza precipua quelli delle Regioni e delle Province autonome a dettare regole coerenti ad un utilizzo sano dell'istituto che prevenga e contrasti ogni forma di abuso e di fraudolenta distorsione dalle finalità e dai contenuti propri di una attività resa senza l'attivazione di un rapporto di lavoro e miratamente per consentire una consapevole transizione dall'esperienza di studio a quella lavorativa.

L'Accordo del 24 gennaio 2013 non trova applicazione per:

- tirocini curriculari promossi dalle Università (compresi *master*, specializzazioni, dottorati di ricerca) o da istituzioni scolastiche, centri di formazione

- professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- periodi di pratica professionale (compresi i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche);
 - tirocini transnazionali (realizzati nell'ambito di specifici programmi europei);
 - i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
 - i tirocini estivi.

D'altronde, tutti gli altri tirocini formativi e di orientamento, nonché di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, saranno soggetti alle disposizioni contenute nell'intesa Stato-Regioni a prescindere da come siano stati (o vengano ad essere) denominati o qualificati (*stage*, borse lavoro, *work experience*, *job experience*).

Mentre anche dopo le Linee guida del 24 gennaio 2013 rimane ferma la speciale disciplina per i tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. f)*, del D.M. n. 142/1998 e della legge 8 novembre 1991, n. 381.



Attenzione

La risposta a Interpello n. 20 del 14 giugno 2013, ha affermato che la disciplina derivata dalla legge n. 92/2012 non trova applicazione per i tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali, che configurano «una fattispecie di tirocinio *sui generis* regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest'ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, legge n. 196/1997 e D.M. 142/1998)».



Con specifico riguardo a due tipologie di tirocini di formazione e di orientamento, ma in un caso anche di inserimento, la Conferenza Stato-Regioni ha sottoscritto due ulteriori Accordi, rispettivamente il 5 agosto 2014 e il 22 gennaio 2015, il primo contenente Linee guida per i tirocini degli stranieri residenti all'estero, il secondo relativo ai tirocini (anche di inserimento) per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari.

► CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE

Seguendo l'impostazione del Ministero del Lavoro che si è occupato specificamente anche dei profili classificatori con la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 (ancora attuale su questo punto, per quanto riferita ad un quadro regolatorio superato e non più vigente), si può riconoscere l'esistenza di almeno sette distinte tipologie di tirocini:

- 1) i *tirocini formativi e di orientamento non curriculari*, consistenti in percorsi di accompagnamento dei giovani diplomati o laureati dall'esperienza scolastica e accademica a quella del mondo del lavoro;